

Rep. n.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 71 e 72 del Decreto Lgs 50/2016 per la fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di stato in ambito nazionale (Sardegna esclusa), con aggiudicazione dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del citato Decreto Lgs 50/2016, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. CIG 7123837842

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data _____, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Visto n. _____, sono presenti:

1) il Vice Prefetto _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dirigente dell'Ufficio come da D.M. n. _____ datato _____, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____ - nella sua qualità di _____ in nome e per conto della Società _____ con sede in _____ (_____) - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ dal _____, codice fiscale n. _____, domicilio fiscale e sede in _____, Via _____ con oggetto sociale " _____, ecc" come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO

- che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze della Polizia di Stato ha la necessità di approvvigionare le merci di cui all'allegato elenco distinto con lettera "A";
- che pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 89 del 4/08/2017 ad esperire una procedura con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. _____ del _____ e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che, l'Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di _____ che trattasi alla Ditta _____, con sede in _____ al prezzo complessivo di € _____ oltre I.V.A. al 4 e 10%;



Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

La Ditta " " con sede in con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo complessivo di Euro (I.V.A. esclusa), i seguenti beni alimentari: **fornitura di mangimi, foraggi e generi succedanei necessari per il mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato, come da prospetto allegato "C" del disciplinare di gara, dislocati presso il Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale (Sardegna esclusa) indicate all'art. 3, con aggiudicazione dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del citato Decreto Legislativo 50/2016 per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018.**

A richiesta del Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli (RM), la ditta si impegna a sostituire un terzo della razione di avena o del mangime con altri mangimi ritenuti necessari (orzo schiacciato, fave schiacciate, granturco, fiocchi, Sali, ecc.) limitatamente a quei quadrupedi che, per speciali esigenze, hanno bisogno di un'alimentazione mista a seconda della prescrizione dell'Ufficiale Veterinario.

Sono da aggiungere Euro per I.V.A. al 4 e 10%, per un valore attuale complessivo di Euro

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle caratteristiche organolettiche poste a base della gara che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente contratto ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato,

E' espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in più o in meno della quantità comprensiva della presente provvista.

Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
- b) il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni;
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il decreto legislativo 50/2016;
- f) il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 in quanto applicabile ai sensi dell'art.217, comma 1, lettera u) del D.Lgvo n.50/2016;
- g) il decreto legislativo n. 159 del 6/10/2011 e s.m.i.;
- h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),



(d) (e), (f), (g) ed (h) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3 **(Collaudo - Consegna - Verifica Definitiva)**

1. OPERAZIONI DI COLLAUDO.

Il collaudo sarà eseguito, a cadenza mensile entro il 15 di ciascun mese, presso il deposito per i foraggi indicato dalla ditta aggiudicataria, da apposita Commissione dell'Amministrazione con le modalità indicate nelle Condizioni Generali d'Oneri richiamate, in quanto applicabili.

Tutti i costi del collaudo compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso sono a carico della Ditta.

2. CONSEGNA DEI MATERIALI.

I materiali accettati al collaudo, dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso il magazzino del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), presso quello della Sezione a Cavallo di Roma, sito presso la Caserma "LA MARMORA", via Anicia n. 23, presso le Squadre di Villa Umberto (RM), Tor di Quinto (RM), Ostia (RM), Napoli, Caserta, Milano, Torino, Firenze, Palermo e Catania, nonché, ove ne sia segnalata la necessità dal Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM) con esclusione della Sardegna. Detta consegna, atteso che i foraggi per loro natura sono soggetti a deperimento, dovrà avvenire secondo le quantità ed in base alle esigenze segnalate dal predetto Centro di Coordinamento anche in relazione alla capacità di stivaggio dei magazzini destinatari. Si precisa che la fornitura di fieno e paglia dovrà essere fornita in presse ad eccezione del suddetto Centro al quale il fieno dovrà essere fornito in rotoballe per un periodo determinato dell'anno nelle quantità necessarie per il fabbisogno dei cavalli.

Al riguardo, l'Amministrazione, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta che, nell'adempimento del sinallagma contrattuale, possono insorgere eventuali rischi di interferenza durante la fase di consegna dei mangimi, foraggi e generi succedanei indicati nell'All. A e all'uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (D.U.V.R.I. Statico) previsto e redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, modificato e integrato dall'art. 16 del D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, salva la redazione del D.U.V.R.I. "dinamico" da compilarsi a cura del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale o ovunque sia effettuata la consegna secondo la necessità segnalata dal predetto Centro (Sardegna esclusa), secondo le modalità ritenute più opportune, tenendo presente che le misure precauzionali dovranno garantire un rischio interferenze pari a zero, e, di conseguenza, un costo della sicurezza nullo; tale documento, una volta compilato, dovrà essere trasmesso direttamente alla Ditta fornitrice delle merci oggetto del contratto ed allo scrivente Ufficio per conoscenza.

Si precisa che, la compilazione di tale documento è esclusa nei casi di forniture di materiali o attrezzature e per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni così come previsto dall'art. 16 del D.LGS. 3.8.2009 n. 106 che modifica l'art. 26 del D.LGS. N. 81/2008, e pertanto sarà cura del reparto destinatario verificare



quanto tale norma possa essere applicata omettendo conseguentemente la redazione del D.U.V.R.I.

In caso di ritardi, da parte della Ditta, nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all'articolo 11.

3. VERIFICA DEFINITIVA.

Al momento della consegna l'ufficio ricevente procederà alla verifica della quantità e dello stato di conservazione delle merci.

In caso di deperimento delle partite da consegnare saranno applicate le penali di cui all'art. 11 ove non vengano sostituite entro 5 giorni dalla relativa constatazione.

Articolo 4

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Non è prevista interruzione del servizio a causa di sciopero fatto salvo la causa di forza maggiore. Qualora eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 15 (quindici) giorni.

Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza - entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento - unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 5

(Rifiuto e ripresentazione al collaudo)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 5 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione - i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 5 del contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art. 11 in caso di superamento dei termini in scadenza.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale dell'Amministrazione, in Italia o all'estero, resteranno a carico della Ditta fornitrice in



tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili alla Ditta, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente contratto e di cui alle Specifiche Tecniche.

Articolo 6 (Modifiche e varianti tecniche)

Non sono previste modifiche e varianti tecniche.

Articolo 7 (Ricovero della fornitura)

La ditta depositerà la merce in fornitura presso il magazzino di deposito sito a _____ in Via _____ onde assicurare il regolare servizio.

La Ditta è costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica l'articolo 1781 del medesimo Codice.

Articolo 8 (Subappalto)

Il subappalto sarà disciplinato dall'art. 105 del D.Lvo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9 (Vizi)

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all'offerta tecnica.

La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Pertanto l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10 (Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 costituisce un deposito cauzionale per **Euro** pari al 10% dell'importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del _____.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Ditta, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il



contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fideiussoria prestata avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'art. 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa, l'eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 11 **(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)**

Per ogni ritardo, relativo all'approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all'art. 3, ovvero nei casi previsti dall' art. 5, 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all'1 per mille del valore del bene oggetto dell'inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 12 **(Pagamento)**

Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall'Amministrazione a collaudo eseguito, a consegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali** per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri - con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all'atto dell'emissione della fattura medesima.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all'art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico.

La fattura dovrà contenere:

- **il codice univoco ufficio: UOS1KE** (Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri);



• **il codice CIG.**

La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito **www.fatturapa.gov.it**.

La fattura, in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato - Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegretario della fornitura.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

L'Amministrazione procederà alle verifiche previste dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.

La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che ha convertito il D.L. 187/2010. Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all'estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.

Articolo 14

(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo 11.4.2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).



Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.

La Ditta si impegna, comunque, a malleverare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Articolo 15

(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)

La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, il personale della Ditta che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

Articolo 16

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 17

(Spese inerenti al contratto)



La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
- b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16 bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottototati documentati:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e con mod. F. 23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 18 (Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 19 (Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Ditta " " dichiara di eleggere domicilio in ,
Via n. (C.A.P.) ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.



Articolo 20
(Oneri fiscali)

Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 21
(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22
(Cessione del credito)

La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 23
(Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del dispositivo normativo di cui all'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 24
(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla fornitura del bene.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

Articolo 25
(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.



Richiesto io, Ufficiale Rogante Supplente, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da pagine scritte per intero e parte della presente oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 3 - Collaudo, consegna e verifica definitiva;
- articolo 4 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 5 - Rifiuto e ripresentazione al collaudo;
- articolo 6 - Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 7 - Ricovero della fornitura;
- articolo 8 - Subappalto;
- articolo 9 - Vizi;
- articolo 10 - Deposito cauzionale;
- articolo 11 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 12 - Pagamento;
- articolo 13 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 14 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 21 - Vincoli contrattuali;
- articolo 22 - Cessione del credito;
- articolo 24 - ~~Risoluzione in caso di condanna penale~~

